

Registro Generale n. 1172 del 15-05-2017

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

**Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016- REVOCA ORDINANZA N.341 DEL
31.01.2017 RELATIVA AL FABBRICATO SITO IN LOC. VALDIEA F.95
P.271 DI PROPRIETA' PANUNTI ANGELO**

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di maggio, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

PREMESSO che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

RICHIAMATA l'ordinanza n. **341 del 31.01.2017** emessa sulla scorta della scheda FAST squadra SF09 n.020 del 11.11.2016 relativamente all'edificio sito in Loc. Valdieu, distinto al Fog. 95 part.271 di proprietà **PANUNTI Angelo C.F. PNNGL52M16B474U residente a**

Camerino 62032 Via V.Varano 38 che si concludeva con l'esito " NON UTILIZZABILE PER SOLO RISCHIO INTERNO"

VISTA la scheda AeDES squadra P2027 N. 004 del 10.03.2017, relativa all' edificio sito il Loc. Valdiea distinto **al Fog.95 Part.271** che si conclude con l'esito "**B-F**" temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti e "**F**" inagibile per rischio esterno, causato dal fabbricato civico 9; (che si allega in copia)

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che nel fabbricato di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell'edificio oggetto della presente ordinanza, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati;

ATTTESO che stante l'urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

VISTO l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l'art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016;

VISTO il D.L. n. 205 dell'11.11.2016 e i successivi provvedimenti attuativi;

D I C H I A R A

1. *Di revocare, per i motivi esposti in premessa, l'Ordinanza n. 341 del 31.01.2017;*
2. *che l'edificio sito a Loc. Valdiea distinto al **Fg. 95, part.271**, è "**B-F**" **Agibile con provvedimenti- inagibile per rischio esterno**, causato dal fabbricato al civico 9, inibendone l'utilizzo per il proprietario, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.*

O R D I N A

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche;
- 2) Che il proprietario o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;

- 3) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'eventuale esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile;

D I S P O N E

Per gli uffici competenti

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato sito in Loc. Valdiea - **distinto al Fg.95, part. 271**
- di notificare la presente ordinanza in qualità di proprietario a:
PANUNTI Angelo C.F. PNNGL52M16B474U residente a Camerino 62032 Via V.Varano 38

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Macerata
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 - Servizio Protezione Civile Regionale - pec: regione.marche.protciv@emarche.it
 - Polizia Locale
- Ciascuno per le rispettive competenze
- Che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
 - Che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
 - Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

I N D I V I D U A

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Ing. Mauro Ferranti dell'U.T.C., in qualità di coordinatore del C.O.C., e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede del C.O.C.

R E N D E N O T O

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA

